

CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: "D.G.R. n. 83 del 02/03/2021 - Realizzazione delle attività di comunicazione e di supporto per il completamento del secondo semestre del programma di partecipazione della Regione Campania alle manifestazioni fieristiche internazionali in ambito turistico 2021. Procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di "REALIZZAZIONE VIDEO MEDIANTE RIPRESE IN DIRETTA DEGLI EDUCATIONAL POST TOUR DISCOVER ITALY E TTG RIMINI" - C.U.P. I29J21003360002 - SMART CIGY9232F4D6B.

1

L'anno, il giorno ...del mese di, con la presente scrittura privata, sottoscritta digitalmente e da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, (di seguito solo *Agenzia*), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n.81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, avv. Luigi Raia - giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021, domiciliato presso la sede legale dell'Agenzia

E

la, (di seguito anche "*appaltatore*"), con sede in, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle imprese di n°, numero di repertorio economico amministrativo, in persona del sig. /ra, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore*,, nato a il - Codice Fiscale, domiciliato presso la sede legale della società,

premesse che

a) con proprio decreto n. del giorno2021 è stato stabilito, tra l'altro:

- di dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di "REALIZZAZIONE VIDEO MEDIANTE RIPRESE IN DIRETTA DEGLI EDUCATIONAL TOUR DISCOVER ITALY E TTG RIMINI", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., da espletarsi tramite la piattaforma di e-procurement;
- di approvare la lettera di invito, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e lo schema di contratto con i relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che l'aggiudicazione del citato servizio avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- di stabilire che l'affidamento del servizio avverrà con apposito contratto;
- di prevedere, quale corrispettivo massimo per la realizzazione del servizio de quo, l'importo di € 15.000,00 (euroquindicimila/00), I.V.A. inclusa, la cui imputazione, stante la rilevata urgenza della indizione della procedura de qua, sarà formalizzata in esito alla trasmissione dell'affidamento del progetto indicato in epigrafe da parte del dirigente p.t. della U.O. Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente p.t. dell'Area Amministrativa, dr. *Ciro Adinolfi*;
- di dare atto, inoltre, che la richiesta di offerta non comporta la creazione, in capo all'operatore economico, di posizioni giuridiche attive nei confronti dell'Agenzia od obblighi negoziali a carico della medesima, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte la procedura e di non dar seguito all'affidamento del servizio de quo;

- b)* la procedura è stata espletata tramite la piattaforma di e-procurement, implementata sul sito istituzionale dell'ente www.agenziacampaniaturismo.it nella sezione "Gare telematiche";
- c)* esperite le fasi di valutazione dell'offerta, il R.U.P. ha trasmesso alla Direzione Generale dell'Agenzia il verbale, dal quale emerge che la società, con sede in - P.I.V.A. - ha presentato l'offerta economica col minor prezzo;
- d)* a seguito di ciò, con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. del giorno, il servizio di *REALIZZAZIONE VIDEO MEDIANTE RIPRESE IN DIRETTA DEGLI EDUCATIONAL TOUR DISCOVER ITALY E TTG RIMINI* è stato aggiudicato alla predetta società, che ha offerto un ribasso percentuale pari allo % (.....per cento) sull'importo a base d'asta di € 112.295,08 (euro dodicimiladuecentonovantacinque/08), oltre I.V.A.;
- e)* sono state effettuate le verifiche inerenti al possesso dei requisiti previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente;
- f)* l'appaltatore ha prodotto polizza per la cauzione definitiva n., rilasciata da..... in data, pari al ...%(.....per cento) dell'importo contrattuale ovvero euro (...../..);
- g)* risultano acquisite, agli atti dell'Agenzia, la dichiarazione, completa di codice IBAN, con indicazione del conto dedicato sul quale accreditare il corrispettivo, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., in uno alla specificazione del nominativo del responsabile operativo;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e sottoscrivono quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituiscono il patto primo.

Le parti reciprocamente dichiarano di conoscere i seguenti atti, che devono intendersi integralmente richiamati e trascritti nel presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale senza necessità, per comune accordo, di allegazione:

- la lettera di invito;
- il disciplinare di gara;
- capitolato tecnico;
- l'offerta economica, in uno ai relativi allegati, presentate dall'appaltatore;
- il codice di comportamento dell'Agenzia;
- il protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, recepito con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 1601 del giorno 07 settembre 2007;
- il decreto di aggiudicazione n. del giorno

In caso di contrasto tra le clausole dei richiamati atti ed il presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di quest'ultimo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Agenzia CAMPANIA TURISMO affida all'appaltatore, il quale accetta senza riserva alcuna, il servizio di "REALIZZAZIONE VIDEO MEDIANTE RIPRESE IN DIRETTA DEGLI EDUCATIONAL TOUR DISCOVER ITALY E TTG RIMINI" - C.U.P. I29J21003360002 - SMART CIGY9232F4D6B.

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alle prescrizioni contenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e negli altri atti costituenti la *lex specialis* di gara.

In particolare, il dettaglio dei servizi alla cui esecuzione è obbligato l'appaltatore, è di seguito specificato:

- realizzazione e montaggio di n. 1 video per l'educational post tour Discover Italy "Cilento", che si svolgerà dal 16 al 19 settembre 2021;
- realizzazione e montaggio di n. 1 video per l'educational post tour Discover Italy "Sannio Irpinia", che si svolgerà dal 16 al 19 settembre 2021;
- realizzazione e montaggio di n. 1 video per l'educational post tour TTG Rimini "Isole del Golfo di Napoli", che si svolgerà dal 15 al 18 ottobre 2021;
- realizzazione e montaggio di n. 1 video per l'educational post tour TTG Rimini "Caserta-Matese" che si svolgerà dal 15 al 18 ottobre 2021;
- realizzazione e montaggio di n. 1 video per l'educational post tour TTG Rimini "Campi-Flegrei", che si svolgerà dal 15 al 18 ottobre 2021.

Nel corso di ciascuno dei suindicati tour e per tutta la loro durata, l'appaltatore dovrà fornire almeno un operatore video che effettui riprese in diretta dei luoghi e dei siti visitati, delle strutture ospitanti, dei servizi offerti, delle peculiarità enogastronomiche del territorio.

Successivamente alla conclusione di ciascun tour, entro il perentorio termine di giorni 15, inoltre, l'appaltatore dovrà provvedere al montaggio ed alla consegna in favore dell'Agenzia dei video, con l'inserimento di eventuali loghi, brand, messaggi divulgativi e/o promozionali, i cui file saranno forniti in tempo utile dalla medesima Agenzia.

L'Agenzia si riserva la facoltà di ampliare l'oggetto dei servizi allo scopo di valorizzare e/o rafforzare l'immagine turistica della Regione Campania.

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, in quanto ricompresi nel corrispettivo offerto dal medesimo, tutti i costi connessi e conseguenti alla esecuzione del servizio nonché qualsiasi altro onere necessario, anche in caso di modifica del servizio stesso.

L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare, variare e/o sostituire gli elaborati prodotti dall'appaltatore nonché ad apportare agli stessi le modifiche e/o nuove elaborazioni che dovesse ritenere opportune, con conseguente obbligazione in capo all'appaltatore di provvedere, con oneri a proprio esclusivo carico, all'adattamento entro il termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla relativa richiesta dell'Agenzia e senza che ciò comporti alcun aumento del corrispettivo convenuto.

Tutte le attività dovranno essere assicurate con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio a carico dell'appaltatore ed eseguite a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ed espletate secondo il cronoprogramma allegato.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda agli atti richiamati in premessa.

Tutte le attività dovranno essere comunque sottoposte alla preventiva approvazione dell'Agenzia.

Inoltre, l'appaltatore, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga a:

- garantire che la gestione dei servizi oggetto del presente contratto avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti all'utenza e la valorizzazione del patrimonio turistico della Campania;
- assicurare che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici, secondo i parametri fissati dal presente contratto e nella documentazione richiamata al precedente articolo 1.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata massima pari a mesi 2 (due), decorrenti dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla eventuale esecuzione anticipata.

In particolare, l'appaltatore dovrà fornire un operatore video che effettui riprese in diretta dei luoghi e dei siti visitati, delle strutture ospitanti, dei servizi offerti, delle peculiarità enogastronomiche del territorio esplorato nel corso di ciascuno dei post tour di cui al precedente articolo 2 e per tutta la loro durata; successivamente alla conclusione di ciascun tour, entro il perentorio termine di giorni 15, inoltre, l'appaltatore dovrà provvedere al montaggio ed alla consegna in favore dell'Agenzia dei video, con l'inserimento di eventuali loghi, brand, messaggi divulgativi e/o promozionali, i cui file saranno forniti in tempo utile dalla medesima Agenzia.

L'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto non potrà essere interrotta né sospesa dall'appaltatore per alcun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia ed è obbligato a garantire il ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile e, comunque, nel termine massimo di ore 3 (ore tre) dalla cessazione della causa dell'interruzione e/o della sospensione.

In caso di sospensioni, riduzioni e/o interruzioni, anche parziali, del servizio dipendenti da eventi eccezionali o fortuiti (*come, ad esempio, pandemia e conseguente adozione di misure restrittive, calamità naturali, allagamenti, eventi atmosferici, etc.*) ivi comprese le serrate, gli scioperi od altre attività sindacali, anche se non imputabili all'appaltatore, il corrispettivo relativo alle attività sospese, ridotte e/o interrotte sarà proporzionalmente decurtato.

Tuttavia, l'Agenzia, in luogo della riduzione del corrispettivo, avrà facoltà di richiedere l'espletamento delle prestazioni non eseguite in ragione degli eventi di cui al presente articolo per durata o quantità pari a quella della riduzione, sospensione o interruzione.

ARTICOLO 4 - MONITORAGGIO - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'Agenzia provvederà alla verifica dell'esecuzione del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare alla Direzione Generale, al R.U.P. ed al personale dell'Agenzia, all'uopo incaricato per le attività di monitoraggio, la massima collaborazione ed assistenza e ad assicurare la presenza ai sopralluoghi di un proprio rappresentante.

Al termine delle attività, l'Agenzia, nella persona del R.U.P., provvederà alla verifica delle attività, rilasciando, se del caso, il certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di esito negativo della verifica di regolare esecuzione delle attività, anche parziale, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10% (*dieci per cento*) del valore complessivo contrattuale, fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e/ola risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5 - RIMODULAZIONI E VARIANTI

L'appaltatore non potrà compiere innovazioni o apportare varianti rispetto a quanto convenuto nel precedente articolo 2, tranne che ciò non venga espressamente richiesto dall'Agenzia.

Qualora innovazioni o varianti non significative si rendessero necessarie alla migliore riuscita del progetto o alla soddisfazione di particolari esigenze, le stesse dovranno essere comunque autorizzate preventivamente e per iscritto dall'Agenzia. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

L'Agenzia si riserva la facoltà di prevedere varianti ed attivare le rimodulazioni del servizio che si rendessero necessarie o, anche solo opportune, a suo insindacabile giudizio, al fine del migliore raggiungimento degli obiettivi progettuali.

In tutte le su indicate ipotesi, l'appaltatore si obbliga a mantenere ferme ed invariate le condizioni dell'offerta originaria, senza poter formulare eccezioni e/o richiedere maggiorazioni del corrispettivo

contrattualmente pattuito, indennizzi, rimborsi spese e/o indennità di qualsivoglia genere, nemmeno, in caso di variazioni in diminuzione del servizio affidato, a titolo di lucro cessante.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO

Per la piena e puntuale esecuzione dell'appalto e per l'intera durata prevista dal presente contratto, l'Agenzia riconoscerà all'appaltatore un corrispettivo complessivo pari ad € (euro...../..), oltre I.V.A. al 22%, frutto del ribasso prodotto in sede di offerta economica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis D.lgs. n. 81 del 2008, infine, i costi della sicurezza, compresi nel suindicato corrispettivo, sono pari ad euro(.....).

Il corrispettivo su indicato è fisso ed invariabile nonché comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili ed alle disposizioni del presente contratto.

Il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri fiscali ed ogni altro onere nonché le spese eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività pattuite, inclusi gli oneri per l'adozione delle misure e gli adempimenti necessarie per evitare, nel corso dell'esecuzione del servizio ed al termine del medesimo, il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Il corrispettivo pattuito comprende anche le rimodulazioni del servizio che si rendessero necessarie o, anche solo opportune, a discrezione dell'Agenzia, in virtù di quanto precisato nei precedenti articoli.

ARTICOLO 7 - PAGAMENTI

La liquidazione dell'importo contrattuale sarà effettuata ad avvenuta ultimazione di tutte le fasi del servizio, solo a seguito della positiva verifica della regolare esecuzione delle attività effettuata dal RUP.

L'aggiudicatario, ottenuto il nulla osta alla fatturazione da parte del R.U.P., emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- l'indicazione della dicitura: "POR FESR 2014/2020 "Progetto integrato di comunicazione e marketing per il rilancio della mobilità turistica in Campania";
- oggetto del servizio espletato;
- l'indicazione del CIG:Y9232F4D6B;
- l'indicazione del CUP:I29J21003360002.

Il pagamento avverrà entro il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della fattura.

Resta espressamente inteso tra le parti che la liquidazione del corrispettivo in favore dell'appaltatore e la conseguente esigibilità dei pagamenti è subordinata all'effettivo trasferimento da parte della Regione Campania delle corrispondenti risorse in favore dell'Agenzia, con conseguente esonero di ogni responsabilità in capo a quest'ultima nell'ipotesi di ritardi e/o inadempimenti da parte della Regione Campania.

A tal riguardo, l'appaltatore rinuncia, sin d'ora, ad eccepire l'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 del codice civile ed a richiedere gli interessi legali e moratori.

L'appaltatore dovrà comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

ARTICOLO 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii., comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'appaltatore deve trasmettere all'Agenzia, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti eventualmente sottoscritti con i fornitori a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto, per la

verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m.i..

L'Agenzia provvede alla risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei ad consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

L'Agenzia non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui ai commi che precedono, con conseguente sospensione dei relativi termini.

ARTICOLO 9 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALI.

Tutti i termini previsti per l'esecuzione delle attività contemplate dall'affidamento oggetto del presente contratto sono perentori ed essenziali.

La violazione di qualsiasi obbligazione prevista dal presente contratto in capo all'appaltatore, non imputabile all'Agenzia ovvero a forza maggiore, comporterà l'irrogazione, a carico del medesimo appaltatore, di una penale giornaliera di euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il ritardo nell'attuazione del cronoprogramma, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste all'art. 2 del presente contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate, così come disciplinate negli articoli che precedono.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Agenzia all'appaltatore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ha provveduto alla costituzione della garanzia definitiva, sotto forma di polizza fideiussoria n. rilasciata da in data, pari al% (..... per cento) dell'importo contrattuale ovvero euro (.....), contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia, con validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di servizio appaltato.

Tale garanzia è prestata per l'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del

rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale e/o al computo delle penali applicate ed, eventualmente, non trattenute sugli acconti corrisposti, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito; tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione parziale.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103, comma 5, e ss. del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii..

La garanzia definitiva prevede, inoltre, una espressa disposizione in forza della quale la stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'appaltatore di pagamento dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui l'appaltatore consegni una dichiarazione liberatoria rilasciata dall'Agenzia, a svincolo della stessa garanzia. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Agenzia, ai sensi dell'art.103, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 11 -ALTRE RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore assume la più ampia, diretta ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dell'appalto affidato con il presente contratto, con totale esonero dell'Agenzia e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa, in qualsiasi momento, derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza e/o in connessione dell'esecuzione del presente contratto.

Conseguentemente, qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all'Agenzia o a terzi (*danni a cose, persone, ambiente, interruzioni di attività, ecc.*), l'appaltatore è tenuto ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei luoghi, degli impianti e dei beni, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e risarcitori. In ogni caso, l'appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Agenzia di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

In considerazione, del completo esonero dell'Agenzia e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi dell'Agenzia e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di infortuni, danni, indennità, rimborsi, etc., l'appaltatore sarà tenuto ad intervenire in garanzia ed a manlevare l'Agenzia e/o i suoi rappresentanti.

Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di:

- eseguire i servizi di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo;
- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 per la parte italiana e ss.mm.ii.;
- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti *ratione temporis*, in materia di obblighi contributivi, di assicurazione ed assistenza nei confronti dei lavoratori;

- non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e non subappaltare le prestazioni affidate, se non previa formale autorizzazione dell'Agenzia;
- svolgere il servizio nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in tema di trattamento dei dati personali, vigenti *ratione temporis*.

ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

L'appaltatore, a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi che possano conseguire allo svolgimento del presente appalto, ha stipulato apposita assicurazione n. del con la..... per un massimale minimo annuo di Euro (.....).

ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Il subappalto delle forniture e dei servizi affidati con il presente contratto è vietato, se non previa formale autorizzazione dell'Agenzia. E', altresì, vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

La stipula del presente contratto non costituisce preventiva accettazione da parte dell'Agenzia della eventuale cessione dei crediti da esso derivanti, dovendosi applicare le disposizioni di cui ai commi 1,2, 3 e 5 dell'art. 117 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii..

In ogni caso, l'Agenzia può rifiutare la cessione del credito con comunicazione da effettuarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 14 - RECESSO

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con giustificazione motivata. La volontà dell'ente di recedere dal contratto sarà comunicata all'appaltatore con un preavviso di 15 (quindici) giorni. L'appaltatore non potrà vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo ma avrà diritto unicamente al pagamento dei compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese alla data del recesso.

L'appaltatore non può recedere dal contratto per alcun motivo.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1454 e 1456 del codice civile, l'Agenzia può procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti fattispecie:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'aggiudicatario dell'appalto ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'appaltatore nell'esecuzione del servizio;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

h) violazione degli obblighi di riservatezza;
i) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal disciplinare e/o dal capitolato e/o dal presente contratto allegato, la risoluzione del contratto.
Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Agenzia in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni a seguito di affidamento a terzi.

Per il risarcimento di tali danni l'Agenzia può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore nonché rivalersi sulla cauzione e/o sulla garanzia fideiussoria.

L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dall'Agenzia a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 16 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Agenzia non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'aggiudicatario dell'appalto utilizzi, nell'esecuzione del servizio, contenuti, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'appaltatore, pertanto, assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di testi, immagini, video o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

L'appaltatore, in particolare, assume l'obbligo di tenere indenne l'Agenzia appaltante da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relativi, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al precedente comma, qualora ne sia venuto a conoscenza.

L'Agenzia può svolgere, a spese dell'Appaltatore, tutti i passi che potranno essere ragionevolmente richiesti dalla stessa in relazione a tali transazioni o difese.

ARTICOLO 17 - RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI E DEI RISULTATI

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

È fatto divieto di duplicare o riprodurre documentazione dell'altra parte, fatta salva quella necessaria per la fornitura delle prestazioni oggetto del presente contratto.

I prodotti di comunicazione, declinati per le azioni pubblicitarie oggetto dell'appalto, sono di proprietà esclusiva dell'Agenzia e non possono essere utilizzati e/o commercializzati dall'appaltatore in alcuna circostanza.

Alla conclusione delle attività oggetto del servizio, tali prodotti dovranno essere consegnati all'Agenzia, la quale disporrà degli stessi secondo la sua discrezionalità.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti e generati dall'appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Agenzia, la quale potrà, quindi, disporre senza richiesta di liberatoria alcuna.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE - INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti ivi contenuti:

- art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 2012: *"monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione"*;

- art. 53, comma 16-ter, del D.lgs.n.165 del 2001: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"* e di non incorrere in alcune delle previsioni di cui alle suindicate norme di legge.

Gli obblighi di cui al presente articolo assumono carattere essenziale per l'Agenzia; la loro violazione è motivo di risoluzione contrattuale per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali), l'appaltatore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da parte dell'Agenzia, prestando espressa autorizzazione e dichiarando, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver ricevuto adeguata informativa come da atto allegato (allegato "A"). L'appaltatore si impegna a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in relazione al trattamento dei dati personali, dei dipendenti e/o collaboratori dell'Agenzia nonché dei terzi, di cui dovesse venire in possesso durante e per effetto dell'esecuzione delle prestazioni affidate col presente contratto, come da separato atto di nomina quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. UE 679/2016 (allegato "B").

ARTICOLO 20 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione tra l'Agenzia e l'appaltatore avverranno e tramite la piattaforma di *e-procurement* ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:- indirizzo dell'Agenzia: aretur@pec.it;- indirizzo dell'appaltatore:

ARTICOLO 21 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie relative e conseguenti all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 c.p.c., è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È escluso, in ogni caso, l'arbitrato.

ARTICOLO 22 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

L'appaltatore autorizza, espressamente, con riferimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità, secondo quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. nonché dall'art. 3, comma 54, della

legge del 24 dicembre 2007n. 244, che il presente contratto e tutti gli atti in esso richiamati e/o allegati siano pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia, senza alcuna limitazione.

ARTICOLO 23 - RINVIO NORMATIVO

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., del codice civile in materia di contratti ed alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento rispetto alle modifiche che dovessero essere introdotte successivamente alla stipula del presente contratto, ove applicabili.

ARTICOLO 24- SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese del contratto, le imposte e le tasse nonché gli oneri connessi all’esecuzione del presente contratto, nessuno escluso, ivi compresi quelli di registrazione, sono a carico dell’appaltatore.

ARTICOLO 25 - SOTTOSCRIZIONE

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benessere ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni disciplinanti il rapporto negoziale, nel rispetto della normativa vigente.

Il presente contratto, composto da 25 articoli, dagli atti richiamati nelle premesse e nell’articolo uno e dagli allegati (“A” e “B”) viene redatto in formato digitale e custodito nell’archivio dell’Agenzia, presso la sede ubicata al Centro Direzionale di Napoli – Isola C5, II piano.

Napoli, li2021.

Allegati: “A”- Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati.

L’appaltatore
Il Legale Rappresentante
.....

Agenzia Regionale Campania Turismo
Il Direttore Generale
avv. Luigi Raia

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante dell’appaltatore, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art.1 (Premesse), art.2 (Oggetto e modalità di esecuzione dell’appalto), art.3 (Durata dell’appalto), art.4 (Monitoraggio – Direzione dell’esecuzione e verifica di conformità), art.5 (Rimodulazioni e varianti), art.6 (Corrispettivo), art.7 (Pagamenti), art.8 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art.9 (Termini per l’esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali), art. 10 (Cauzione Definitiva), art. 11(Altre responsabilità ed obblighi dell’appaltatore), art.12 (Assicurazione per la responsabilità civile), art. 13 (Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti), art. 14 (Recesso), art.15 (Risoluzione del contratto), art.16(Brevetti e diritti d’autore. Clausola di manleva),art.17 (Riservatezza, proprietà dei documenti e dei risultati), art.18 (Clausola anticorruzione – incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), art.19 (Trattamento dei dati personali), art.20 (Comunicazioni), art.21 (Foro esclusivo), art.22 (Pubblicità degli atti), art.23 (Rinvio normativo), art.24 (Spese di contratto, imposte e tasse), art.25 (Sottoscrizione).

Napoli, li.....

L’appaltatore
Il Legale Rappresentante

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

L'Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO (di seguito solo Agenzia), con sede legale in 80132 - Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, in qualità di titolare del trattamento (in seguito anche "titolare"), in persona del Direttore Generale, legale rappresentate p.t., avv. Luigi Raia, giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette Aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021;

premessato che:

- con contratto di cui innanzi, sottoscritto in data, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di REALIZZAZIONE VIDEO MEDIANTE RIPRESE IN DIRETTA DEGLI EDUCATIONAL TOUR DISCOVER ITALY E TTG RIMINI - C.U.P. I29J21003360002 - SMART CIGY9232F4D6B, come meglio descritto nell'art. 2 del contratto medesimo;
- il Titolare ha affidato le attività ivi descritte a (inserire dati dell'appaltatore).....;

considerato che:

- le attività oggetto del contratto comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche - General Data Protection Regulation (nel seguito "GDPR")

tanto premesso e considerato, **Visti:**

- l'art. 4, paragrafo 1, n. 7) del GDPR (General Data Protection Regulation) che individua il Titolare del trattamento nella "persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]"
- l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento nella "persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";
- l'art. 28, paragrafo 1 del GDPR (General Data Protection Regulation), secondo cui "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

NOMINA

la, in persona del legale rappresentante pro tempore,, domiciliato presso la sede legale della società, **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR (General Data Protection Regulation), nei limiti delle operazioni di trattamento necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni inerenti all'incarico conferito in virtù del contratto di cui sopra, per l'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate in considerazione degli artt. 2 e 3 del contratto medesimo.

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati lei ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale. Per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano

sempre rispettati i seguenti presupposti:

i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del Regolamento, nonché alle disposizioni del Codice Civile, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

i dati devono essere raccolti solo per scopi:

- determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa;
- espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
- legittimi, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
- compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi;

i dati devono, inoltre, essere:

- esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;
- non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento;
- provvedere quando necessario alla cancellazione o a rendere anonimi i dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati ogni qualvolta si raccolgano dati personali;
- assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Il presente atto di nomina, viene sottoscritto dal legale rapp.te p.t. dell'appaltatore in segno di espressa e consapevole accettazione.

....., il

L'appaltatore